Motivi e principali argomenti

I motivi e argomenti principali dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli alla base della causa T-311/06, FMC Chemical e Arysta Lifesciences/EFSA.

Ricorso presentato il 18 novembre 2006 — Otsuka Chemical/EFSA

(Causa T-313/06)

(2006/C 326/140)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Otsuka Chemical (Osaka, Giappone) (Rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

- Dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- Annullare la relazione conclusiva dell'EFSA intitolata «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benfuracarb»;
- Ordinare all'EFSA e/o alla Commissione europea mediante richiesta incidentale conformemente agli artt. 63 e 64 del regolamento di procedura, di produrre la proposta relativa alla (non) inclusione del Benfuracarb nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE che intende presentare al voto alla riunione del 22/24 novembre 2006, di qualsiasi altro giorno, del comitato per la catena alimentare e la salute degli animali;
- Dichiarare l'illegittimità e la non applicabilità nei confronti della ricorrente e la revisione del suo fascicolo relativo al Benfuracarb sulla base dell'art. 20 del regolamento n. 1490/2002;
- Ordinare alla convenuta di risarcire le ricorrenti per i danni da esse sofferti a causa della misura impugnata e dichiarare in via provvisoria, in questa fase, che la convenuta è obbligata a risarcire le ricorrenti per i danni da esse sofferti, riservando la determinazione dell'importo del risarcimento ad un accordo tra le parti, ovvero, in mancanza, ad un ordine del Tribunale;
- Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e argomenti principali dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli alla base della causa T-311/06, FMC Chemical e Arysta Lifesciences/EFSA.

Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — Whirlpool Europe/Consiglio

(Causa T-314/06)

(2006/C 326/141)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Whirlpool Europe (Comerio, Italia) (rappresentanti: M. Bronckers e F. Louis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare nullo il regolamento definitivo nella parte in cui la definizione del prodotto rilevante o somigliante, non comprende tutti i ti pi di apparecchi frigo-congelatori di grande volume con almeno due pareti esterne side-by-side;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, che un produttore di elettrodomestici in Europa, in particolare di frigoriferi, chiede l'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 agosto 2006, n. 1289/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originari della Repubblica di Corea (¹).

A sostegno del ricorso, deduce che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione dell'art. 253 CE, per avere fornito una motivazione insufficiente per l'esclusione degli apparecchi frigoriferi a tre porte side-by-side dall'ambito del prodotto rilevante, specie alla luce delle circostanze della specie.

La ricorrente deduce ancora che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione del suo diritto di essere sentita a proposito dell'esclusione all'ultimo momento dei refrigeratori a tre porte side-by-side dall'ambito del prodotto rilevante.

La ricorrente afferma inoltre che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione dell'art. 15, n. 2 del regolamento di base (2), per non avere tempestivamente sentito il parere del comitato consultivo circa l'esclusione dei frigoriferi a tre porte side-by-side dall'ambito del prodotto rilevante.

Infine la ricorrente deduce che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione del regolamento di base nel loro approccio nella definizione del prodotto rilevante basandosi sulle caratteristiche fisiche, senza considerare la percezione del consumatore.

Marchio o segno fatto valere: i marchi denominativi spagnoli «CROS», il marchio denominativo spagnolo «SOCIEDAD ANONIMA CROS», i marchi figurativi spagnoli «CROS», nonché il marchio denominativo spagnolo «ERCROS» per beni della classe 1.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — Ercros/UAMI — Degusta (TAI CROS)

(Causa T-315/06)

(2006/C 326/142)

Lingua processuale: il tedesco

Ricorso presentato il 9 novembre 2006 — Commissione/ **Premium**

(Causa T-316/06)

(2006/C 326/143)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ercros, SA (Barcellona, Spagna) (Rappresentante: R. Thierie, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Degussa AG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- «modificare sic et simpliciter» la decisione impugnata (decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 20 settembre 2006 nel procedimento di ricorso R 29/2006-1);
- accogliere l'opposizione e respingere la domanda del marchio figurativo n. 2 768 851 «TAICROS»;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Degussa AG.

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «TAI CROS» per beni della classe 1 (domanda n. 2 768 851).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: sig.ra E. Montaguti, agente, assistita dai sigg. J.-L. Fagnart e F. Longfils, avocats)

Convenuta: Premium SA

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile e fondata la domanda proposta con il presente ricorso, e di conseguenza:
- condannare la Premium SA a pagare un importo principale pari a EUR 88 594,493, corrispondente a EUR 57 605,74 per il contratto ISAR A 2052 e a EUR 30 988,74 per il contratto KAVAS-2 A2019;
- condannare la Premium SA a pagare gli interessi di mora maturati sull'importo di EUR 57 605,74 per il contratto ISAR [al tasso indicato in base alle disposizioni del diritto francese applicabile al contratto];
- condannare la Premium SA a pagare gli interessi di mora maturati sull'importo principale di EUR 30 988,74 per il contratto KAVAS-2 [al tasso indicato in base alle disposizioni del diritto danese applicabile al contratto];
- condannare la convenuta alle spese.

GU 2006, L 236, pag. 11. Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56,

⁽¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).